



# *Città di Modica*

[www.comune.modica.rg.it](http://www.comune.modica.rg.it)

N 60993 O.R.

Del 07/12/2023

OGGETTO: Deroga oraria per il superamento dei limiti delle emissioni sonore notturne durante lo svolgimento degli eventi di Chocomodica 2023

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nell'ambito delle attività previste per la manifestazione di ChocoModica 2023 che si terrà nelle giornate che vanno dal 07 dicembre 2023 fino al 10 dicembre 2023 sono stati autorizzati diversi eventi musicali, come da programma, che si terranno nelle piazze principali della città, soprattutto nelle ore serali e notturne, i quali si caratterizzano per una rilevante diffusione sonora;

**CONSIDERATO** che per tutti gli eventi di cui alla sopradetta manifestazione si prevede un elevato afflusso di popolazione locale e limitrofa, soprattutto giovanile, ed anche di turisti, con l'intento di valorizzare i momenti di aggregazione e socializzazione che costituiscono un'attrattiva e un richiamo nel territorio comunale e che gli spettacoli e/o trattenimenti musicali potrebbero non rispettare gli orari ed i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14.11.97;

**VALUTATA** l'eccezionalità dell'evento e la conseguente necessità di provvedere in merito disponendo le opportune deroghe rispetto a quelle previste dalla normativa vigente in materia;

**ACQUISITA** la relazione inerente lo studio acustico

**VISTA** la Legge Quadro sull'inquinamento acustico nr 447/1995 che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

**VISTO** l'art. 6 lett. f. della Legge Quadro sopramenzionata, è competenza dei Comuni, l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

**VISTO** l'art. 6, comma 1, lett. h) della legge 26 ottobre 1995 nr 447, il quale prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori minimo di immissione sonora nell'ambiente abitativo o esterno;

**RICONOSCIUTA** in ogni caso la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo e alle occupazioni dei residenti e alla quiete pubblica in generale attraverso il contenimento delle emissioni sonore, degli schiamazzi e delle grida degli avventori, l'igiene e il decoro urbano e, che si rende necessario disciplinare specificatamente le fasce orarie di diffusione sonora e musicale nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'esterno in occasione dei festeggiamenti locali;

**RITENUTO** pertanto, che le considerazioni sopra esposte giustificano limitatamente ad alcuni giorni il ricorso all'adozione del presente provvedimento di una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore;

**VISTO** il D.P.C.M. 16 novembre 1999 nr 215, "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

**VISTO** il D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori o limite delle sorgenti sonore";

**VISTO** il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il DPR nr 227/211;

**VISTO** il D.lgs. nr 42/2017

**VISTI** gli artt. n.n. 9-68- e 80 del T.U.L.P.S.

In forza di quanto sopra premesso, ritenuto di dover emettere un provvedimento in deroga

### **ORDINA**

In occasione della Manifestazione ChocoModica 2023 che si terrà dal 07.12.2023 al 10.12.2023 per tutti gli eventi con spettacoli e intrattenimenti musicali come descritti in premessa, è disposta la deroga al limite di emissione sonora, nelle piazze Municipio, Campailla, Matteotti come di seguito:

- Dal 07 dicembre 2023 al 09 dicembre 2023 dalle ore 21:00 e fino alle ore 02:00;
- Il 10 dicembre 2023 dalle ore 20.00 all'01.00

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia notificato alle forze all'A.R.P.A. Sicilia [arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it); all'ufficio Ecologia e Ambiente [settore.nono.comune.modica@pec.it](mailto:settore.nono.comune.modica@pec.it); al Comando di Polizia Locale [comandopm.comune.modica@pec.it](mailto:comandopm.comune.modica@pec.it) alla Polizia di stato: [dipps170.5200@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps170.5200@pecps.poliziadistato.it) ai Carabinieri: [trg29664@pec.carabinieri.it](mailto:trg29664@pec.carabinieri.it) e all'Ufficio Commercio dell'Ente [suap.comune.modica@pec.it](mailto:suap.comune.modica@pec.it);

### **AVVERTE**

Ai sensi dell'art. nr 3, comma 4, della L. 07/08/1990 nr 241 e ss.mm.ii., che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla stessa data della pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

La presente Ordinanza è redatta su due facciate intere e parte della terza.

*Dalla Residenza Municipale*

**IL SINDACO**

